



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia

Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it




FONDO MUTUALISTICO FITOPATIE E INFESTAZIONI PARASSITARIE DELLE PRODUZIONI FRUTTICOLE

Costituito con Delibera dell'Assemblea del 27 maggio 2019

Modificato con Delibera Assemblea del 18 novembre 2019

Riconosciuto dall' Autorità Competente di data XXXX n. XX





AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

REGOLAMENTO

Il presente regolamento stabilisce le norme di adesione al Fondo Mutualistico Fitopatie e Infestazioni Parassitarie delle produzioni frutticole, gli obblighi e diritti degli Agricoltori aderenti e determina le sanzioni in caso di loro inadempienza e altre norme per il funzionamento del Fondo Mutualistico Fitopatie e Infestazioni Parassitarie delle Produzioni frutticole, costituito con delibera assembleare del 27/05/2019, ai sensi dello Statuto del Soggetto Gestore e degli art. 36 e 38 del Reg. (UE) 1305/2013 e del Reg. (UE) 2393/2017. Il Fondo non persegue scopo di lucro.

Art. 1 – DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento, ai termini di seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, si attribuisce il seguente significato:

Definizioni in generale

AdG: l'Autorità di gestione prevista dal PSRN 2014 2020, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali MiPAAF o ente delegato.

Agricoltore: l'agricoltore attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, Socio del Soggetto Gestore che possiede tutti i requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per beneficiare degli aiuti previsti dagli artt. 36 e 38 del Reg. UE 1305/2013.

Agricoltore aderente: gli Agricoltori che hanno volontariamente aderito al Fondo per un periodo minimo di tre anni impegnandosi a rispettare le norme del presente Regolamento ed a versare i Contributi in esso previsti.

Appezamento: Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, coltivato con la medesima Varietà di Prodotto all'interno dello stesso Comune.

Area Omogenea: singola area frutticola tipica, avente le medesime caratteristiche orografiche, geo pedologiche, climatiche, o, in generale, situazione omogenea ambientale relativamente all'insediarsi o alla potenzialità di insediarsi della Fitopatia o della Infestazione parassitaria coperta dal Fondo .

Assemblea: l'assemblea generale del Soggetto Gestore;





AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

Capitale iniziale del Fondo: il capitale iniziale del Fondo, costituito dai Contributi volontari degli Agricoltori aderenti, da eventuali erogazioni finanziarie di soggetti pubblici di cui all'art. 36 paragrafo 1) lettera b) del Reg. (UE) 1305/2013 e Reg. (UE) 2393/2017, ovvero da erogazioni finanziarie di soggetti pubblici o privati non agricoltori attivi.

Certificato di Assicurazione: l'adesione alla Polizza Collettiva annuale sottoscritta dal Condifesa, aderente ad Agrifondo Mutualistico, con le singole Compagnie di Assicurazione, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria sull'assicurazione agevolata delle produzioni vegetali, con l'indicazione della produzione frutticola oggetto dell'assicurazione delle Avversità atmosferiche assicurate, che può costituire anche l'oggetto della copertura del Fondo.

Comitato: il comitato di gestione del Fondo, costituito per la gestione del fondo stesso.

Consiglio: il Consiglio di Amministrazione del Soggetto gestore.

Compensazione: la somma versata dal Fondo all'Agricoltore aderente avente diritto, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, per i danni da Fitopatie o Infestazioni parassitarie, subiti dal Prodotto, a seguito di richiesta di compensazione.

Consorzi di Difesa: organismi collettivi di difesa di produttori agricoli costituiti ai sensi del d.lgs 102/04 e s.m.i, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, aderenti all'Associazione Agrifondo Mutualistico.

Contributo di adesione: il contributo associativo volontario, versato dall'Agricoltore, a seguito dell'accoglimento da parte del Soggetto gestore della Domanda di Adesione al Fondo per la costituzione del Capitale iniziale.

Contributo di partecipazione: il contributo associativo volontario dell'Agricoltore aderente, per la partecipazione alla copertura annuale mutualistica e per la costituzione della Disponibilità finanziaria annuale del Fondo.

Disponibilità finanziaria annuale: la somma algebrica del Capitale iniziale del Fondo, delle entrate e delle uscite del Fondo, tutte riferite all'anno di competenza, e della quota della Riserva volontaria che il Comitato stabilisce annualmente di destinare al pagamento delle compensazioni.

Domanda di adesione: richiesta libera e volontaria presentata dall'Agricoltore al Soggetto Gestore, come previsto dell'art. 6 del D.M. del Mipaaf n. 10.158 del 5 maggio 2016, per poter aderire al Fondo per un periodo minimo di tre anni.

Domanda di partecipazione: richiesta annuale degli Agricoltori aderenti al Fondo, per accedere alla copertura annuale del Fondo, emessa ai sensi dell'art. 7 del del D.M. del Mipaaf n. 10.158 del





AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

5 maggio 2016 e a quanto previsto al riguardo dal PGRA annuale, dove tra l'altro si obbliga a versare al Soggetto Gestore il Contributo di partecipazione annuale stabilito dagli Organi amministrativi o dal Comitato, se al riguardo delegato del Soggetto Gestore.

Fitopatie: Le fitopatie e le Infestazioni Parassitarie, sono i patogeni delle produzioni frutticole, di origine microbiologica, (eucarioti, procarioti e virus) e animale (invertebrati), definiti annualmente dal PGRA.

Fondo: il Fondo mutualistico denominato "Fondo mutualistico Fitopatie e Infestazioni Parassitarie delle Produzioni Frutticole", come disciplinato dall'art. 36 paragrafo 1) lettera b) del Reg. (UE) 1305/2013 e Reg. (UE) 2393/2017, dal D.M. del Mi.P.A.A.F. n° 10.158 del 5 maggio 2016 e dal presente Regolamento.

Fondo mutualistico: il patrimonio autonomo rispetto a quello del Soggetto Gestore attraverso il quale gli Agricoltori Aderenti possono beneficiare delle Compensazioni in caso di perdite economiche subite a seguito delle Fitopatie ed attacchi parassitari delle produzioni frutticole.

Franchigia: le centesime parti di perdita del Valore della Produzione complessiva escluse dalla Compensazione.

Limite di compensazione: l'importo massimo spettante all'Agricoltore aderente, in caso di danni riconoscibili a termini del presente Regolamento, nei limiti previsti dal Reg. (UE) 1305/2013 e dal Reg. (UE) 2393/2017.

Organi amministrativi: l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione del Soggetto gestore, per le rispettive competenze attribuite dallo Statuto.

PGRA: il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura annuale, emesso con Decreto dal MiPAAF in base al d.lgs 102/04 e s.m.i. e alle normative Comunitarie in materia;

PMI: il Piano di Mutualizzazione Individuale per il Fondo Mutualistico, come previsto dal PGRA.

Polizza collettiva: la Polizza collettiva Agevolata stipulata dai Consorzi di Difesa, aderenti ad Agrifondo Mutualistico, a favore dei propri soci/assicurati, per la difesa delle produzioni vegetali come previsto dal PGRA.

Prezzo: Il prezzo mercuriale del Prodotto, come stabilito dall'art. 127 della legge 388/2000 comma 3, dall'art. 2 comma 5 ter D.Lgs 102/04 e s.m.i. e dal PGRA. Nel caso il Prodotto fosse coperto dall'Assicurazione contro Avversità Atmosferiche, I Prezzi attribuiti alle singole Varietà dovranno essere i medesimi di quelli utilizzati nel Certificato di assicurazione collegato.





AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

Prodotto: la produzione dell'anno di ogni singola specie frutticola (es. pere, mele pesche, actinidia, cachi), coltivata ed ottenibile in ogni Appezzamento e su tutti gli Appezzamenti dell'Agricoltore aderente al Fondo, ubicati in un medesimo comune. Formano Prodotti a sè stanti le produzioni protette da impianti di difesa attiva (es. reti antigrandine). Le specie frutticole sono quelle definite annualmente nel PGRA.

Richiesta di compensazione: Richiesta effettuata dall'Agricoltore associato, al verificarsi dei danni da Fitopatie e Infestazioni parassitarie sul Prodotto, per danni superiori al 30%, rispetto al Valore della Produzione media annua.

Riserva volontaria: la parte della Disponibilità finanziaria annuale del Fondo accantonata a riserva del Fondo di Mutualizzazione.

Soggetto Gestore: Agrifondo Mutualistico Veneto e Friuli Venezia Giulia, in possesso del riconoscimento di Soggetto Gestore da parte dell'AdG ai fini della gestione del Fondo.

Soglia: la percentuale di perdita del Valore della Produzione complessiva causata Fitopatie e Infestazioni parassitarie, come previsto al comma 3 dell'art. 38 del Reg. UE 1305/2013 e dalle norme nazionali in materia, superiore al 30%, del Valore della Produzione media annua, superata la quale si attiva il diritto alla Compensazione.

Tecnici: periti incaricati dal Soggetto gestore della stima dei danni da Fitopatie e Infestazioni parassitarie, in possesso di adeguate competenze professionali nella stima dei danni da avversità biotiche e abiotiche della Vite, oggetto di protezione, in conformità a quanto stabilito in questo Regolamento e dalle norme Comunitarie e nazionali in materia.

Valore della Produzione complessiva: Il prodotto matematico della quantità di Prodotto complessivo aziendale, ottenibile nell'anno, relativo a tutti gli Appezzamenti, condotti dall'Agricoltore, ubicati in un medesimo comune, moltiplicato per il Prezzo.

Valore della Produzione media annua: Il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata, di tutti gli Appezzamenti ubicati in un medesimo comune, moltiplicata per il Prezzo. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata nei vigneti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata, come stabilito dal Reg. (UE) 1305/2013 e dal Reg. (UE) 2393/2017. Ai fini del calcolo deve essere utilizzata la documentazione aziendale storica atta a dimostrare il risultato della produzione ovvero i dati acquisiti nella banca dati pubblica SGR (Sistema Gestione del Rischio).





AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

Art. 2 – SCOPO DEL FONDO - AMBITO OPERATIVO

1. Il Fondo ha come scopo quello di operare in modo complementare con gli altri strumenti di Gestione del rischio previsti dall'attuale normativa Comunitaria sulla Gestione del Rischio (Reg. UE 1305/2013 art. 36 e s.m.i.), in particolare con quello assicurativo, per una migliore salvaguardia delle produzioni frutticole di pregio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.
2. Il Fondo ha lo scopo di compensare gli Agricoltori aderenti, delle perdite di Prodotto subite a causa delle Fitopatie e Infestazioni parassitarie, previste dal PGRA emesso annualmente dal MiPAAF, se non indennizzate dalle coperture agevolare assicurative, entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento.
3. Tali Compensazioni sono riconosciute agli Agricoltori aderenti, che abbiano attivato la copertura mutualistica nei termini del presente Regolamento, esclusivamente in caso di accertamento del verificarsi delle situazioni climatico/ambientali/ampelologiche in cui tutte le migliori tecniche e metodologie di difesa (per indirizzo produttivo: biologico e convenzionale) a disposizione dell'Agricoltore aderente, non riescono a contenere gli attacchi di detti patogeni.
4. L'intervento del Fondo riguarda il danno subito dalla produzione dell'anno, indicata nella Domanda di partecipazione e/o nel Certificato di assicurazione stipulato dall'Agricoltore associato (se il Prodotto assicurato), in relazione alle disposizioni tutte del PGRA e conformemente a quanto riportato nel PMI (e PAI) e nel presente Regolamento.
5. L'adesione al Fondo è volontaria e lo stesso non persegue scopo di lucro.
6. Il presente Regolamento è emesso in osservanza al D.M. del Mipaaf n. 10.158 del 5 Maggio 2016 e a tutte le normative nazionali e comunitarie in materia.

Art. 3 – PARTECIPAZIONE AL FONDO

La partecipazione al Fondo è riservata agli Agricoltori che:

- 1) siano associati ai Consorzi di difesa, partecipanti al Soggetto gestore;
- 2) abbiano richiesto volontariamente l'adesione al Fondo di mutualizzazione per un periodo minimo di 3 anni;
- 3) ottemperino a quanto di seguito stabilito all'art.7 - Adesione al Fondo -;





AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

4) conseguentemente al disposto del precedente punto 2, si obblighino, nei tre anni di adesione al Fondo, a partecipare alla copertura mutualistica del Fondo nelle modalità prescritte al successivo art. 8.

Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Non sono ammessi al Fondo i soggetti:

- a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo od in relazione ai quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione delle predette situazioni ostative all'ammissione;
- b) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi di danno allo Stato o alla Pubblica Amministrazione che incidono sulla moralità professionale. La non ammissibilità opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all'Agricoltore, al titolare dell'impresa individuale, ai singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio. Il divieto non opera nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato, in caso di riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna od in caso di revoca della condanna medesima;
- c) nei cui confronti sia applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. La non ammissibilità opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all'Agricoltore, al titolare dell'impresa, ai singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio;
- d) nei cui confronti sia in corso, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 48 della Legge del 24 dicembre 2012 n. 234, una procedura conseguente ad una decisione di recupero di cui all'art. 14 del Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

2. Al momento della presentazione della Domanda di adesione al Fondo, gli Agricoltori interessati producono al Soggetto Gestore, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R.



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

28/12/2000 n. 445, specifica dichiarazione attestante la non ricorrenza delle ipotesi di cui al precedente comma 1 ostantive all'ammissione al Fondo.

3. In caso di perdita dei requisiti di ammissibilità l'Agricoltore è escluso dal Fondo.

4. Ferme restando le sanzioni derivanti dall'applicazione delle norme europee, qualora, anche in sede di eventuale liquidazione del contributo o della compensazione prevista in favore dell'Agricoltore, dovesse emergere in capo al singolo beneficiario la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al precedente comma 1, lo stesso decadrà dal beneficio con conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito, maggiorato degli interessi al saggio di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, con decorrenza dalla data di ricezione del rimborso erogato.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGRICOLTORE ADERENTE AL FONDO


1. L'Agricoltore aderente si obbliga, pena la decadenza al diritto alla Compensazione dei danni, a svolgere tutte le buone pratiche colturali/agronomiche ed in particolare quelle di carattere fitosanitario, con diligenza e tempestività al verificarsi delle condizioni climatico/ambientali che favoriscono l'insediarsi delle Fitopatie e delle infestazioni parassitarie, nelle diverse fasi fenologiche di sviluppo delle produzioni frutticole.

2. Inoltre il frutteto deve apparire con un buon equilibrio vegeto-produttivo e non manifestare alcuna sofferenza di ordine patologico, fisiologico o trofico ed essere ubicato in un ambiente idoneo (non su terreni con evidente ristagno idrico a persistente umidità ambientale).

3. Attenersi riguardo ai due punti precedenti almeno a quanto indicato dalla Regione del Veneto - Friuli Venezia Giulia - in particolare ai Bollettini Fitosanitari, Linee Tecniche di Difesa Integrata dell'Uva da Vino, Disciplinari di Produzione Integrata (Tecniche agronomiche) dell'anno.

Nel caso l'Agricoltore aderente adotti un disciplinare di Difesa fitosanitaria più restrittiva rispetto a quanto sopra richiamato (esempio disciplinari di produzione biologica e/o adesione a protocolli di difesa più limitanti l'uso dei fitofarmaci per maggiore sostenibilità tipo SQNPI), tale circostanza dovrà essere attestata da un Ente terzo riconosciuto dal MiPAAF. e gli obblighi, di cui al punto precedente, vergo ridefiniti in relazione a tale adozione.

4. L'Agricoltore aderente si obbliga, pena la decadenza al diritto alla Compensazione dei danni, a comunicare entro il 30 di Novembre, al Soggetto Gestore, comunque prima del ricevimento di eventuali Compensazioni a termini del presente Regolamento, ogni eventuale liquidazione percepita sulla base di altre previsioni normative o derivanti da strumenti assicurativi (Agevolati e non esempio Bollettini di Campagna e atti di liquidazione) relativamente al Prodotto garantito dal Fondo .





AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

5. L'Agricoltore aderendo al Fondo si impegna a comunicare tempestivamente al Fondo stesso gli eventi che possono contribuire in maniera rilevante alla perdita economica oggetto di copertura mutualistica.

Art. 6 – COMITATO

1. La gestione operativa del Fondo è svolta da un Comitato, presieduto, con diritto di voto, dal Consigliere delegato della gestione, composto da un membro per Consorzio attivo nella operatività annuale del Fondo, nonché da tre a cinque membri in rappresentanza delle Organizzazioni dei produttori delle regioni interessate, delle amministrazioni Regionali e/o enti strumentali delle stesse, di enti di ricerca. Questi membri sono scelti in ragione della loro presenza (valori protetti dei propri aderenti) in ambito dell'effettiva operatività del Fondo, designati dall'Assemblea del Soggetto gestore. Il presidente del Comitato, nomina, di volta in volta, tra i membri un segretario, con il compito, tra l'altro, di redigere i resoconti delle riunioni, che saranno sottoscritti dal presidente e dal segretario.

2. Nell'ambito e in esecuzione delle direttive impartite dagli Organi amministrativi, il Comitato ha il compito di definire annualmente gli elementi di funzionamento del Fondo, tra cui:

- a. la misura dei Contributi di partecipazione annuali dovuti dagli Agricoltori aderenti al Fondo e termini di versamento degli stessi;
- b. la proposta al Soggetto gestore dei Tecnici da adibire alla determinazione dei danni e alla redazione delle relazioni peritali;
- c. la determinazione delle Fitopatie oggetto di Compensazione nell'anno, di cui al precedente art. 2 che possono essere compensate dal Fondo e delle condizioni e modalità, in relazione a quanto previsto nel presente Regolamento, di riconoscimento delle Compensazioni;
- d. le Aree Omogenee ai fini della determinazione delle Compensazioni;
- e. i limiti della Compensazione, per ettaro, per Agricoltore aderente;
- f. il prospetto di liquidazione delle Compensazioni agli Agricoltori aderenti danneggiati;
- g. le modalità e i tempi di erogazione delle Compensazioni;
- h. la Riserva volontaria;
- i. la definizione dei termini di un'eventuale copertura assicurativa del fondo al fine di aumentarne la Disponibilità finanziaria;
- j. le disposizioni, in relazione al presente Regolamento, che si rendessero necessarie per l'ordinata, corretta e sostenibile gestione del Fondo.

I punti a. c. d. e. sono stabiliti entro il 30 Gennaio; il punto j. in relazione alle necessità e problematiche emerse nell'anno; i punti b. f. g. h. i. entro la fine dell'anno.



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

3. Il Comitato dura in carica un anno, i componenti possono essere rinominati.
4. Ai componenti spetta un gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.
5. Limitatamente al primo anno di attività del Fondo, le scadenze indicate nei punti precedenti, potranno, con delibera assembleare, essere ridefinite, in relazione ai tempi di approvazione del Fondo da parte dell'AdG.

Art. 7 – ADESIONE AL FONDO

1. Ai fini dell'adesione al Fondo, gli Agricoltori per aderire sottoscrivono una domanda redatta, secondo il modello predisposto dal Comitato, entro i termini previsti dal PGRA, che prevede:
 - espressa accettazione delle previsioni del presente Regolamento e delle delibere adottate dagli Organi amministrativi e dal Comitato;
 - durata dell'adesione comunque non inferiore a tre anni;
 - modalità e termini di versamento del Contributo di adesione triennale al Fondo stabilito annualmente dagli Organi amministrativi;
 - la dichiarazione delle non ricorrenza delle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 4 '*Requisiti di ammissibilità*';
 - l'impegno triennale al pagamento del Contributo di partecipazione, relativo alla copertura mutualistica annuale, stabilito dagli Organi amministrativi o dal Comitato se al riguardo autorizzato;
2. La Domanda di adesione al Fondo dovrà inoltre espressamente prevedere lo scioglimento del rapporto nell'ipotesi di mancata autorizzazione da parte dell'AdG al Soggetto Gestore.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della Domanda di adesione, il Comitato decide circa l'ammissibilità al Fondo dell'Agricoltore richiedente e comunica allo stesso eventuali cause o motivazioni che comportino la decadenza all'adesione al Fondo.
4. La non accettazione del Regolamento, il venir meno dei requisiti oggettivi e soggettivi, il non rispetto dell'obbligo di informativa verso il Fondo in ordine a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso alla copertura mutualistica, da parte dell'Agricoltore aderente, comporta la decadenza dell'adesione al Fondo, come previsto al precedente art. 4.
5. È fatto divieto di cedere a terzi la propria partecipazione al Fondo.



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

Art. 8 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA COPERTURA – DECORRENZA E SCADENZA

1. Gli Agricoltori aderenti, al fine di accedere alla copertura mutualistica del Fondo, sono tenuti a sottoscrivere una Domanda di partecipazione alla copertura mutualistica che specifichi:

- durata della copertura mutualistica, che non eccede il ciclo produttivo annuale;
- il valore della produzione, come riportato nel Certificato di Assicurazione collegato, se presente, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- la copertura mutualistica per singolo Agricoltore aderente deve comprendere l'intera sua produzione della specie frutticola coltivata all'interno di un territorio comunale e corrispondere a quella eventualmente assicurata con il Certificato di Assicurazione collegato;
- il Contributo di partecipazione a carico (quota) dell'Agricoltore aderente, commisurato al rischio, definito annualmente dagli Organi amministrativi o dal Comitato, se espressamente delegato al riguardo, modalità e termini per il pagamento;
- le modalità e tempistiche di erogazione delle Compensazioni, con l'accettazione della possibilità, in caso di pluralità e concorrenza di richieste di Compensazione, che le Compensazioni stesse siano limitate alla Disponibilità finanziaria annuale del Fondo, definita dal Comitato per le Compensazioni dei danni agli Agricoltori aderenti;
- tutte le altre informazioni previste, al riguardo, dal PGRA;
- l'obbligo di allegare la documentazione prevista dal Comitato ai fini dell'accesso alla copertura mutualistica, di comunicare entro 10 giorni dal verificarsi di tutti i fatti relativi all'Agricoltore aderente che comportino modifiche dei diritti nascenti dall'adesione al Fondo;
- l'autorizzazione all'accesso, anche in via telematica ai dati aziendali dell'Agricoltore, contenuti nei sistemi informativi per la Gestione del rischio in Agricoltura in seno alla PAC ed all'utilizzo di tali dati necessari per la gestione del Fondo;
- l'autorizzazione per la Privacy ai sensi delle norme vigenti.

2. Gli Agricoltori aderenti consegnano al Soggetto Gestore, la Domanda di partecipazione alla copertura mutualistica annuale e l'impegno al versamento del Contributo di partecipazione secondo le modalità previste annualmente dal Comitato.

3. Nel caso di cui al punto precedente, l'adesione al Fondo produce effetti dal momento in cui il Consorzio di Difesa per conto del Soggetto Gestore, riceve l'adesione alla copertura annuale Agevolata Avversità Atmosferiche con l'informazione della dichiarazione di partecipazione al Fondo ed alla copertura mutualistica, regolarmente sottoscritte dall'Agricoltore aderente.

Nel caso il Prodotto non fosse Assicurato contro le Avversità Atmosferiche, la copertura mutualistica ha effetto dal momento della sottoscrizione della Domanda di Partecipazione.

4. La non accettazione ed il venir meno dei requisiti comporta la decadenza della partecipazione al Fondo.





AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

5. Non è consentita la sottoscrizione di più coperture mutualistiche per ogni PMI o la contestuale attivazione della copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa agevolata a valere sulla medesima coltura/comune a copertura della stessa tipologia di rischio.
6. I Prodotti, le Fitopatie e gli attacchi parassitari oggetto della copertura mutualistica prestata dal Fondo sono stabiliti annualmente dal Comitato, nel rispetto delle disposizioni contenute nel PGRA vigente.
7. Premesso l'obbligo della partecipazione per tre anni consecutivi alla copertura mutualistica ed al conseguente versamento del relativo Contributo di partecipazione annuale, come previsto all'art. 7, il Comitato potrà autorizzare la non partecipazione annuale al Fondo, solo nei casi di dimostrata e giustificata inesistenza della produzione frutticola (eliminazione degli impianti; cambio di destinazione della produzione: es. da convenzionale a biologico) sugli appezzamenti dell'Agricoltore aderente appartenenti al medesimo comune e specie coperta dal Fondo negli anni precedenti.
8. La durata della copertura mutualistica è riferita al ciclo produttivo annuale.
9. Le prestazioni del Fondo cessano il 30 novembre dello stesso anno di adesione.
10. E' facoltà del Comitato di effettuare verifiche e richiedere documenti, anche cartacei, sugli atti pervenuti al Soggetto gestore, al fine dell'effettuazione dei controlli.

Art. 9 – VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI

1. L'entità del Contributo di partecipazione dovuto da ciascun Agricoltore aderente, per beneficiare della copertura mutualistica, è determinata sulla base dei dati tecnici, di fattori e di indici di rischio, in percentuale rispetto al valore del prodotto viticolo garantito. Il Comitato, provvede a tale determinazione nei termini previsti al precedente art. 5. Tali Contributi di partecipazione devono essere versati, salvo diversa determinazione del Comitato, entro il 30 novembre di ciascun anno.
2. Per i nuovi soggetti subentranti (solo in casi di continuità aziendale ai sensi della normativa UE) ad ogni Agricoltore già aderente al Fondo, si applicano i medesimi criteri di calcolo dei Contributi e delle Compensazioni stabiliti per l'Agricoltore cedente. A tal fine, il Socio subentrante deve comunicare al Fondo l'avvenuto subentro entro 15 giorni dalla data di tale subentro, resta inteso che l'Agricoltore aderente subentrante, assume tutti gli impegni e gli obblighi in capo al precedente Agricoltore a cui è subentrato;





AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

3. in ossequio alle norme vigenti, l'entità del Contributo di partecipazione annuale alla copertura mutualistica a carico dei singoli Agricoltori aderenti, non sarà differenziata in relazione agli anni partecipazione al Fondo;

4. I Contributi di partecipazione sono irripetibili.

Art. 10 – RICHIESTA DI COMPENSAZIONE

1. La richiesta di Compensazione dovrà pervenire, al Consorzio di difesa, entro 5 giorni dal manifestarsi dei primi sintomi dei danni da Fitopatia/Infestazione parassitaria o dal momento di cui ne ha avuto conoscenza.

Art. 11 – EVENTI OGGETTO DI COMPENSAZIONE E LORO QUANTIFICAZIONE

1. La Compensazione da parte del Fondo all'Agricoltore aderente, potrà avvenire previo accertamento da parte dei Tecnici incaricati dal Soggetto gestore, che emetteranno, a tal proposito, apposita Relazione peritale come disposto all'art. 13 e in conformità alle norme vigenti al riguardo, nella misura e con i criteri riportati nel presente Regolamento.


2. Possono formare oggetto di Compensazione a carico del Fondo i danni, da Fitopatie e dalle Infestazioni parassitarie, subiti dagli Agricoltori aderenti al Fondo, esclusivamente allorquando le Fitopatie e Infestazioni parassitarie, di cui all'art 2 e contemplate nel PGRA, dalle normative annuali sulla Gestione del Rischio in Agricoltura comunitarie e nazionali, producano una perdita superiore al 30% del Valore della Produzione media annua complessiva del Prodotto coperto dal Fondo per singolo comune, come da definizione di Soglia.

3. Il Tecnico incaricato verificato il nesso di casualità tra il danno e le Fitopatie ed Infestazioni parassitarie coperte da questo Fondo, provvede alla quantificazione del danno, accertando la percentuale di perdita di Prodotto, ottenibile nell'anno, a causa delle Fitopatie e Infezioni parassitarie protette dal Fondo.

L'accertamento del danno viene effettuato in prossimità della raccolta, per una più precisa quantificazione dei danni.

Ai fini della valorizzazione della perdita subita, viene rilevata l'entità del Prodotto danneggiato al quale viene applicato il Prezzo, determinato ai sensi delle normative vigenti. Ulteriori specificazioni sono riportate nell'allegato 'Determinazione dei danni' del presente Regolamento

4. Stante la natura delle avversità in copertura e gli obblighi previsti al precedente Art. 5, la percentuale massima di danno da Fitopatie e Infestazioni parassitarie, riconoscibile dal Fondo per singolo Appezamento in copertura, è stabilita, dai Tecnici, per Area Omogenea, conduzione (biologico e convenzionale), varietà o gruppi varietali, come media di danno risultante, per specifica Area Omogenea, degli Agricoltori aderenti che hanno scrupolosamente attuato quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 dell'Art. 5.





AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

5. Le Aree omogenee sono stabilite, annualmente, in relazione alle particolari situazioni climatiche (anche microclimatiche), vegetative, dal Comitato, su indicazione dei Tecnici incaricati.

6. L'Agricoltore aderente ha l'obbligo di comunicare eventuali liquidazioni di ulteriori compensazioni, aiuti e indennizzi percepiti sulla base di altre previsioni normative o derivanti da strumenti assicurativi privati.

Art. 12 - FRANCHIGIA – LIMITE DI COMPENSAZIONE

1. Franchigia

Il Fondo interviene e remunera i danni al netto della Franchigia, stabilita annualmente dal Comitato, per singolo Appezzamento.

2. Limite di compensazione

In ogni caso il Fondo non è tenuto a riconoscere all'Agricoltore aderente importo, a titolo di Compensazione dei danni da Fitopatie e Infestazioni parassitarie, superiore ai limiti, per ettaro e per Agricoltore aderente, stabiliti annualmente dal Comitato; comunque la Compensazione riconosciuta dal Fondo ai singoli Agricoltori aderenti, dovrà essere inferiore al 70% dell'effettiva perdita di Prodotto garantita nell'anno e a quanto previsto al successivo art. 14.

Art. 13 - RELAZIONE PERITALE

1. L'erogazione della Compensazione agli Agricoltori aderenti danneggiati, avviene previo accertamento da parte dei Tecnici che produrranno una apposita relazione peritale, in conformità a quanto stabilito nel presente Regolamento e alle norme in vigore in materia, che sarà sottoposta al Comitato, entro il 15 di Novembre.

Art. 14 - NATURA DEL CONTRIBUTO ANNUALE E LIMITE DI PRESTAZIONE DEL FONDO

1. Il versamento di Contributi di partecipazione al Fondo non è equiparabile al premio assicurativo e non dà alcun diritto sinallagmatico agli Agricoltori aderenti che versano i Contributi.

2. La refusione dei danni a favore degli Agricoltori Aderenti danneggiati, che hanno attivato la copertura mutualistica annuale, avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo specificatamente destinate annualmente dal Comitato alle Compensazioni. In caso di insufficiente disponibilità, la refusione dei danni verrà eseguita in forma proporzionale tra tutti gli aventi diritto.

3. L'erogazione è effettuata agli Agricoltori aderenti, in regola con il versamento dei Contributi di partecipazione entro le date stabilite annualmente dal Comitato.





AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

4. Allo scopo di aumentare la Disponibilità finanziaria annuale del Fondo destinata all'erogazione delle Compensazioni, a favore degli Agricoltori aderenti danneggiati, esclusa ogni assunzione di rischio, il Fondo può ricorrere, nella misura e modalità fissate dagli Organi amministrativi, alle dotazioni e riserve finanziarie aggiuntive, del Soggetto gestore.

5. Il Soggetto gestore allo scopo di aumentare la Disponibilità finanziaria annuale del Fondo destinata all'erogazione delle Compensazioni, a favore degli Agricoltori aderenti danneggiati, che hanno attivato la copertura mutualistica annuale, può altresì ricorrere a stipulare contratti assicurativi, riassicurativi, ove applicabile, o partecipare a fondi locali, regionali, interregionali o nazionali.

ART. 15 – DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA

1. Il Fondo accantona a Riserva volontaria un importo pari ad una percentuale stabilita dal Comitato, del montante complessivo dei Contributi di ciascun anno.

2. L'accantonamento non dà in nessun caso diritto a restituzione agli Agricoltori aderenti, come a qualsiasi altro soggetto, salvo quanto previsto all'art. 20 che segue.

3. La Riserva volontaria è incrementata ogni anno dell'eventuale importo residuo della Disponibilità finanziaria annuale, dopo l'erogazione delle Compensazioni e da somme versate da qualsiasi soggetto privato.

4. Il Comitato annualmente stabilisce l'entità da destinarsi a Disponibilità finanziaria annuale per l'erogazione delle Compensazioni.


Art. 16 – CONTRIBUTI PUBBLICI

1. Il Soggetto gestore, nei termini e con le modalità previste dalla normativa, presenta all'Autorità competente un piano economico-finanziario pluriennale del Fondo e predispose annualmente la domanda all'Organismo Pagatore per ottenere le compensazioni finanziarie a favore del Fondo previste dal PGRA vigente.

2. I contributi finanziari possono coprire:

a) le spese amministrative di costituzione del Fondo, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;

b) gli importi versati dal Fondo di mutualizzazione a titolo di Compensazioni finanziarie agli Agricoltori aderenti. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui





AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

commerciali eventualmente contratti, ai fini del pagamento delle Compensazioni finanziarie agli agricoltori aderenti aventi diritto;

- c) le integrazioni dei pagamenti annuali, delle imprese aderenti, al Fondo;
- d) il Capitale iniziale del Fondo di mutualizzazione.

3. Secondo le tempistiche contemplate dalle norme in vigore inoltre provvederà a trasmettere all'autorità competente, le previste comunicazioni e relazioni, all'art. 5 del D.M. del MIPAAFT del 7/2/2019 come: requisiti di cui all'art.9 del D.M. 5 Maggio 2016, aggiornamenti sulla consistenza della compagine sociale, relazione sull'attività annuale svolta, Rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita, modifiche dello Statuto o del presente Regolamento, accensione di eventuali mutui finalizzati al pagamento delle Compensazioni agli Agricoltori aderenti, per gli effetti della copertura delle perdite previste dal Fondo.

Art. 17 – FINANZIAMENTI BANCARI

1. Gli Organi amministrativi del Soggetto gestore, annualmente, potranno stabilire di aumentare, fino ad un massimo del 200%, la Disponibilità finanziaria annuale del Fondo, con ricorso al finanziamento bancario. La contrazione di finanziamenti e mutui non può prevedere per il singolo caso un indebitamento superiore a 36 mesi.

Art. 18 – BILANCIO E CONTABILITA'

1. La contabilità del Fondo di Mutualizzazione deve essere tenuta separata da eventuali altre attività del Soggetto Gestore, mediante l'individuazione nel piano dei conti di specifici sotto-conti. Le operazioni finanziarie devono essere effettuate su un apposito conto corrente bancario, distinto da quello destinato alla gestione del Soggetto Gestore, i cui interessi attivi ed eventuali proventi patrimoniali di investimenti, incrementano di pari importo la Riserva volontaria, che non può essere destinata a scopi diversi da quelli previsti dalla Delibera dell'Assemblea che ha deliberato la costituzione del Fondo. Il Soggetto Gestore è tenuto a rendicontare, nelle modalità e tempi stabiliti nell'art. 5 del DM 1411 del 07.02.2019, entro la data di chiusura del proprio esercizio finanziario, tutti i movimenti in entrata ed uscita che interessano l'attività del Fondo.

2. Il Soggetto Gestore del Fondo può investire parte delle risorse del Fondo di Mutualizzazione poste a bilancio in:





AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

- depositi in conto corrente vincolati per un periodo non superiore a dodici mesi, presso Intermediari finanziari con rating corrente non inferiore ad A;
- titoli a reddito fisso emessi o garantiti dalla Repubblica Italiana, dagli Stati appartenenti all'Unione Europea, da organismi sovranazionali.

3. Le entrate del Fondo sono costituite da:

- contributi dagli Agricoltori aderenti al Fondo;
- contributi previsti dai Regg. (UE) 1305/2013 e 2393/2017 Paragrafo 1) lettera d) e da eventuali altri contributi Nazionali e/o Regionali e/o contributi di privati;
- risarcimenti assicurativi e/o riassicurativi;
- compensazioni o integrazioni della Disponibilità finanziaria da parte di fondi mutualistici locali, regionali, interregionali o nazionali;
- proventi patrimoniali di investimenti e rendite finanziarie;
- finanziamenti bancari e mutui commerciali.

4. Le uscite del Fondo sono rappresentate da:

- Compensazioni agli Agricoltori aderenti;
- spese di assicurazione e/o di riassicurazione per la copertura della quota di rischio non garantita direttamente dal Fondo;
- apporti per l'adesione o integrazioni della Disponibilità finanziaria a fondi mutualistici locali, regionali, interregionali o nazionali;
- spese di perizia;
- spese di gestione della struttura organizzativa destinata alla gestione del Fondo, nel limite massimo del 5% della dotazione annuale complessiva del Fondo;
- oneri per spese e operazioni effettuate sul conto corrente ed interessi passivi e rientri capitale dei finanziamenti e dei mutui.

Art. 19 – ORGANO DI CONTROLLO





AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

1. Come previsto nello Statuto del Soggetto gestore, il controllo legale e contabile sulle operatività e rendicontazioni del presente Fondo, spetta al Collegio Sindacale del Soggetto gestore medesimo.

Art. 20 – SANZIONI

1. L'Agricoltore aderente che contravviene alle disposizioni del presente Regolamento nonché alle delibere relative alla gestione e al funzionamento del Fondo, deliberati in conformità della legge, dello Statuto del Soggetto Gestore e del presente Regolamento, è passibile delle seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) penale per il ritardo nel versamento dei Contributi;
- c) sospensione o perdita al diritto dell'erogazione delle Compensazioni;
- d) esclusione degli Agricoltori aderenti dai benefici mutualistici;
- e) obbligo di restituzione delle eventuali Compensazioni indebitamente percepite, maggiorate dagli interessi, ai saggi di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, con decorrenza dalla data di incasso della Compensazione;

2. Le sanzioni sono deliberate dagli Organismi amministrativi. L'applicazione delle sanzioni non esclude il diritto al risarcimento dei pregiudizi sofferti dal Fondo.

Art. 21 – DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

1. La durata del Fondo è fissata fino al 31/12/2050 e sarà prorogabile con Delibera dell'Assemblea.
2. Alla scadenza l'Assemblea potrà deliberare la proroga del Fondo o lo scioglimento anticipato.
3. In caso di scioglimento il Patrimonio del Fondo di Mutualizzazione verrà destinato ad altri fondi o ad enti con finalità mutualistica ed assistenziale analoghi, secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea, come previsto dall'art. 28 dello Statuto Sociale su proposta del Comitato.





AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

ALLEGATO DETERMINAZIONE DEI DANNI

Stabilito dall'Assemblea o dalla stessa mandato al Comitato di gestione

1. Danni esclusi dalle Compensazioni del Fondo

Il Fondo non interviene per i danni:

- a colture non assoggettate alle ordinarie buone pratiche colturali che la coltura, per fase fenologica e condizioni agronomiche richiede;
- ai frutteti in squilibrio vegeto-produttivo o quelli che manifestano sofferenze di ordine fisiologico o trofico;
- di frutteti ubicati in ambienti non idonei (esempio: su terreni con evidente ristagno idrico a persistente umidità ambientale);
- subiti dagli Agricoltori aderenti che non hanno, anche parzialmente ottemperato a quanto previsto riguardo alle norme sulla obbligatorietà della Difesa Integrata (Direttiva 128/2009/CE recepita con Dlgs 14 agosto 2012 n°150), in particolare al rispetto delle indicazioni divulgate e fornite, al riguardo, da bollettini Fitosanitari prodotti da Enti istituzionalmente preposti o da eventuali indicazioni fornite dai tecnici incaricati dai Condifesa soci di Agrifondo in occasione di specifici sopralluoghi;

1. Compensazione dei danni


Premesso che il perito ha la necessità di definire per Area Omogenea il danno medio per varietà relativamente alle aziende che hanno ottemperato a tutti gli obblighi del presente regolamento;

il perito incaricato nelle Relazione tecnica dovrà indicare:

- a. La corrispondenza degli appezzamenti garantiti e denunciati;
- b. Lo stadio fenologico della coltura;
- c. Se il valore garantito dal Fondo abbia subito perdite a causa di fenomeni diversi da quelli coperti dal Fondo e/o dall'assicurazione con particolare riferimento alle Avversità previste dal PGRA annuale;
- d. Se esistono danni da avversità coperte dall'assicurazione;
- e. Verificare se l'agricoltore abbia ottemperato diligentemente a quanto previsto dal presente regolamento;
- f. Quantificare il danno da fitopatie coperte dal Fondo sui singoli appezzamenti relativi ad ogni singolo Certificato di assicurazione/domanda di partecipazione, denunciati dall'Impresa associata, comprensivo del danno di qualità come di seguito normato, che non può comunque superare il danno medio d'Area omogenea come previsto al comma 4 dell'art. 12 del presente regolamento con una tolleranza del + 10%.

Conformemente a detta Relazione il Comitato provvederà a definire la Compensazione verificata:

- Il superamento della soglia come previsto dalle norme in materia (art. 38 del Reg UE 1305/2013);
- La compensabilità in ordine al rispetto a quanto previsto al precedente punti e);





AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

- Il Valore residuo al netto delle perdite subite dalle Avversità Atmosferiche (riportate sul bollettino di campagna);
- Determinare la Compensazione, soggetta a franchigia, limiti e disponibilità annuale del Fondo.
-

Limiti previsti:

Il Fondo non compenserà l'Agricoltore aderente importo superiore al 30% del Valore garantito del Fondo per Appezamento, con un limite complessivo aggregato annuo come di seguito specificato:

FRUTTETI	LIMITE MASSIMO RIMBORSO AZIENDALE
fino a 10 ha	€ 20.000
da 11 a 20 ha	€ 30.000
Da 21 a 50 ha	€ 50.000
Da 51 a 100 ha	€ 70.000
Oltre i 100 ha	€ 100.000

Danni di qualità

Premesso che il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) viene valutato solo agli effetti del danno di quantità, il danno di qualità è determinato in relazione ai coefficienti – avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea - come di seguito riportato:

Classe di danno	Descrizione	% danno o qualità
a)	frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. anno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none">• 2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata;• 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti;• 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia);• alterazione del tessuto epicarpiale lieve, che interessa 1/5 del frutto (1/20 per rugginosità densa).	0
b)	frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none">• 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata;• 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo;	50





AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

	<ul style="list-style-type: none">• 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia);• alterazione del tessuto epicarpiale media che interessa ½ del frutto (1/3 per alterazione densa);• 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti.	
c)	frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	85

N.B.:

Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tale presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, viene valutato solo agli effetti del danno di quantità;

Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche "qualche lieve incisione all'epicarpo";

Per i Prodotti albicocche e susine i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati;

si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altri eventi coperti dalla garanzia.

Alterazione epicarpiale:

Alterazione densa: macchie brunastre che alterano la colorazione generale del frutto;

L'area peduncolare e pistillare non sono considerate, ai fini del calcolo della superficie del frutto interessata da alterazione dell'epicarpo;

Le varietà per le quali la rugginosità costituisce una caratteristica varietale della buccia, la rugginosità non costituisce un difetto se conforme all'aspetto generale del frutto.

Danni da Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e da *Drosophila* *Suzukii*

I danni conseguenti all'attacco parassitario da Cimice asiatica o da *Drosophila* *Suzukii* sono riconosciuti, fermo restando tutte le norme del presente Regolamento, nei limiti e alle condizioni sotto riportate:

danni fino al 30% per appezzamento: non danno origine ad alcuna Compensazione;

danni dal 30% al 100%: fino ad una Compensazione di € 2.000 € all'ha; limite massimo per Agricoltore aderente, prodotto e anno 10.000 €.

